



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AU RIFIUTI ART. 208

TAR Lombardia, sez. IV, 23 Dicembre 2024, n. 3767 - effetto variante dell'autorizzazione ex art. 208 Dlgs 152/2006 – rapporto con la pianificazione urbanistica – temporaneità dell'effetto variante ex art. 208

Il TAR Lombardia respinge il ricorso promosso da una ditta autorizzata ex art. 208 Dlgs 152/2006 alla realizzazione e gestione di un impianto di gestione di rifiuti speciali contro il provvedimento di approvazione di una variante generale al PGT che assegna la destinazione di "tessuto agricolo" all'area di localizzazione dell'impianto.

La ditta lamentava la violazione dell'art. 208 del Dlgs 152/2006, mentre il Comune si difendeva negando che la variante impattasse sulla destinazione attuale dell'area fino alla scadenza dell'autorizzazione e, tramite l'eventuale procedura derogatoria dell'art. 208, per il periodo successivo.

Il TAR Lombardia aderisce alla posizione comunale, sottolineando che l'autorizzazione ex art. 208 ha una portata puntuale ed un'efficacia temporaneamente determinata, mentre lo strumento di pianificazione ha portata generale ed effetti a tempo indeterminato: l'eventuale disallineamento tra i due livelli è risolto dal Legislatore dando prevalenza all'autorizzazione ex art. 208, ma solo per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività, ovvero per il tempo in cui l'interesse pubblico associato alla gestione dei rifiuti è effettivamente sussistente.

"In tal senso, il Comune ha sottolineato il differente piano su cui operano l'autorizzazione produttiva, avente una portata puntuale ed un'efficacia temporaneamente determinata, e lo strumento pianificatorio generale che ha invece un effetto a tempo indeterminato e di portata generale: ciò risulta coerente con quanto affermato da questo Tribunale con riguardo al rapporto tra l'autorizzazione per l'attività produttiva e il Piano urbanistico comunale, poiché è fisiologico che le loro previsioni possano non coincidere, avendo già il legislatore stabilito l'automatica prevalenza della prima sul secondo, almeno per il periodo in cui è efficace l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività produttiva. Difatti, "la circostanza che il provvedimento di approvazione della realizzazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti determini automaticamente una variazione allo strumento urbanistico comunale non può certo significare che tale variante abbia carattere definitivo e non sia piuttosto da considerare operante sino alla cessazione degli effetti dell'autorizzazione cui è collegata. Sul punto la normativa (...) non prende specifica posizione, limitandosi a stabilire che l'approvazione del progetto di un impianto di trattamento dei rifiuti costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Tuttavia si rinvergono nel sistema una serie di indici che inducono a qualificare come temporanea e provvisoria la variazione dello strumento urbanistico, ancorandone la durata a quella del presupposto provvedimento autorizzatorio, alla cui scadenza deve ritenersi automaticamente ripristinata la previgente destinazione urbanistica dell'area con tutte le connesse conseguenze. Un primo aspetto di rilievo è costituito dalla stretta correlazione tra il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in funzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti e il connesso effetto di variante allo strumento urbanistico che ciò determina, necessariamente funzionale a rendere attuabile l'intervento. L'interesse (pubblico) all'introduzione, in deroga alla regola generale, di una destinazione d'uso funzionale allo svolgimento di una attività considerata di preminente rilievo generale sussiste nella misura in cui tale attività risulta da attuare oppure in essere, mentre laddove la stessa nel frattempo sia venuta meno non risulta più persistere alcuna ragione per derogare all'assetto urbanistico preesistente. Di conseguenza, l'eventuale riconoscimento di una ultrattività alla destinazione impressa in sede di approvazione del progetto relativo all'impianto di smaltimento si giustificerebbe soltanto in ragione di una preesistenza fattuale, non filtrata attraverso alcuna valutazione in ordine alla permanenza di un interesse pubblico a tale mantenimento. Ulteriormente, la richiamata ultrattività della destinazione altererebbe anche l'ordine legale delle competenze in materia di destinazione d'uso dei suoli, visto che il Comune verrebbe definitivamente spogliato, in assenza di una espressa previsione di legge, della sua potestà urbanistica, attribuendo una portata estensiva alla normativa derogatoria (ossia all'art. 208, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006), che invece deve essere interpretata in maniera molto puntuale, ammettendosi la deroga alla richiamata competenza comunale

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024

soltanto nella perduranza dei presupposti, anche temporali, individuati dal legislatore (sul riparto delle competenze in tale ambito, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22 aprile 2021, n. 1031)" (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 24 gennaio 2022, n. 155; cfr. anche, Consiglio di Stato, IV, 17 luglio 2024, n. 6427)."

In coda il TAR Lombardia mette in dubbio che l'effetto variante dell'art. 208 possa prodursi su livelli di pianificazione sovra comunali: *"La destinazione agricola impressa in sede di piano urbanistico comunale è qualitativamente differente rispetto a quella attribuita in sede di strumento pianificatorio provinciale (o metropolitano): nel primo caso si può legittimamente utilizzare il procedimento ex art. 208 del D. Lgs. n. 152 del 2006 per installare un impianto di trattamento rifiuti, mentre nel secondo caso la natura prescrittiva e prevalente della destinazione impressa da uno strumento pianificatorio sovracomunale rende non così scontata una tale possibilità (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 12 marzo 2021, n. 653; II, 23 luglio 2020, n. 1433)".*

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202100325&nomeFile=202403767_01.html&subDir=Provvedimenti